



COMUNE DI
SANTO STEFANO DI QUISQUINA
Libero Consorzio di Agrigento

Verbale n.3 del 28.02.2024

Oggetto: Parere su proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto “Fondo garanzia debiti commerciali di cui all’art.1 comma 862 della Legge 30 dicembre 2018, n.145 Anno 2024-Variazione al bilancio di previsione finanziario 2024-2026”

Il Revisori dei Conti, nominato con deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 03/09/2021 si è riunito in data odierna per procedere all’esame della proposta di deliberazione di cui in oggetto.

L’organo di controllo dell’Ente,

- Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale di cui al prot. n. 20/02/2024.0001929, ricevuta tramite pec in data 20/02/2024, concernente la Variazione al bilancio di previsione finanziario 2024-2026 – come da Allegato A della proposta in oggetto -concernente l’accantonamento obbligatorio costituzione del Fondo garanzia debiti commerciali di cui all’art.1 comma 862 della Legge 30 dicembre 2018, n.145 Anno 2024;

-Visto l’articolo 1 della L. 145/2018 che nell’attuale formulazione, tra l’altro, stabilisce: - al comma 859 che a partire dall’anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:

a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell’esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell’esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell’anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

- al comma 861 che a partire dall’anno 2021 gli indicatori di cui ai commi 859 sono elaborati mediante la

piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare;

- al comma 862 che entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente;

-al comma 863 che nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859;

Considerato che

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 23.11.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al triennio 2024/2026;

-con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 22.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2024/2026;

-con deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 09.01.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024/2026;

Preso atto

che lo stanziamento assestato nel Bilancio di previsione 2024/2026 approvato Annualità 2024-al capitolo 101810031 è di € 30.471,80 e che l'imponibile degli stanziamenti per l'anno 2024 del macroaggregato 103 delle spese correnti iscritte al Titolo I del bilancio di previsione 2024-2026, depurato degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione ammonta ad € 531.307,38;

che pertanto lo stanziamento, pari al 5% come da lettera a) del comma 862 dell'art. 1 L.145/2018 ammonta

ad € 26.565,37 sul quale non è consentito disporre impegni e pagamenti;

Preso atto che nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo deve essere adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione;

Preso atto che l'ente deve provvedere, ai sensi del comma 862 dell'art. 1 della L. 145/2018 alla costituzione del fondo di garanzia debiti commerciali con l'accantonamento di euro 26.566,37 e che si rende necessario apportare al bilancio di previsione 2024-2026- anno 2024 la variazione finanziaria ottenuta ed attestata per competenza nell'allegato A) con destinazione della parte eccedente di € 3.906,43 al capitolo di uscita 106303011.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione della Giunta Municipale al prot. pec 2024-02-20-0001929 del 20/02/2024, avente ad oggetto "oggetto "Fondo garanzia debiti commerciali di cui aal'art.1 comma 862 della Legge 30 dicembre 2018, n.145 Anno 2024-Variazione al bilancio di previsione finanziario 2024-2026" ".

Lì 28.02.2024

Il Revisore Unico
(Firmato digitalmente)
Dott.ssa Francesca Maria Agona